



CITTA' DI POLICORO



- PROVINCIA DI MATERA -

C.A.F. 73025 TEL. 0835/9019 111 - FAX 0835/972114 - P. IVA: 00111210779

www.policoro.gov.it - posta@policoro.gov.it

-ORIGINALE-

Estratto - Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 28/05/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA.-

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 18,10 nei locali dell'aula Consiliare della Casa Comunale sita in Piazza A. Moro n. 1, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

PRESIEDE la seduta il **VICEPRESIDENTE VICARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SANASI Daniele Luigi.**

Consiglieri assegnati n.17 – in carica n.17 –

CONSIGLIERI IN CARICA

| Consiglieri | Presenti |
|-----------------------------|----------|
| LEONE Rocco Luigi | Si |
| MODARELLI Gianluca | No |
| SANASI Daniele Luigi | Si |
| FERRARA Giuseppe | Si |
| LIPPO Giovanni | Si |
| BIANCO Domenico | No |
| MONTANO Giuseppe Maurizio | Si |
| PINCA GORGONI Marco | Si |
| LAPADULA Veronica | No |
| LAURIA Antonio | Si |
| PORSIA Angelo | Si |
| MARRESE Gianluca | No |
| MONTESANO Fabiano | No |
| FORTUNATO Francesco Antonio | Si |
| CARRERA Rocco | Si |
| VETERE Carmine | Si |
| DI PIERRI Gianni | Si |

Assessori comunali presenti: COLUCCI Rocco, LAURIA Livia, SCARCIA Massimiliano, PADULA Massimiliano.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dr. Alfonso Marrazzo.

Nominati Scrutatori i Consiglieri Comunali: PORSIA Angelo, PINCA GORGONI Marco, FORTUNATO Francesco Antonio.

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del vigente Decreto Legislativo 152/2006, i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3 del suddetto decreto legislativo;

VISTO il Regolamento Comunale di Igiene Urbana, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale di concerto con il Consigliere Delegato Giovanni LIPPO;

DATO ATTO che la Commissione Comunale Consultiva Permanente "Attività economica e settori produttivi", nella seduta del 19.05.2014, ha esaminato il nuovo Regolamento comunale di Igiene Urbana, prevedendo che fosse portato in approvazione in Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

SENTITO il dibattito consiliare come da resoconto fono registrato e trascritto, acquisito agli atti, cui si rinvia, nel quale risultano riportate le seguenti dichiarazioni di voto:

Consigliere Comunale FORTUNATO Francesco – appartenente al Gruppo Consiliare "PD":
"allora chiudo anticipando, a questo punto, il mio voto contrario, solo perché non sono state accolte delle semplici modifiche che erano per il bene e l'efficienza del nuovo contratto. Solo questo!".

Consigliere Comunale LIPPO Giovanni – appartenente al Gruppo Consiliare "TRENTA":
"... omissis ... Presidente, ne approfitto pure per la dichiarazione di voto: voto favorevole da parte del gruppo "Trenta"."

Si allontana dall'aula il Consigliere Comunale DI PIERRI Gianni (presenti n.11)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito di votazione palese, espressa nei modi e forme di legge:

Consiglieri assegnati n.17; Consiglieri presenti e votanti n.11; Consiglieri assenti n.6 (BIANCO Domenico, LAPADULA Veronica, MODARELLI Gianluca, MONTESANO Fabiano, MARRESE Gianluca e DI PIERRI Gianni);

Con **n.9** voti favorevoli, **n.1** contrario (FORTUNATO Francesco) e **n.1** astenuto (VETERE Carmine);

DELIBERA

DI APPROVARE il "Regolamento Comunale di Igiene Urbana", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

IL REGOLAMENTO entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Dirigenti dell'Ente per quanto di rispettiva competenza.

DI PUBBLICARE il Regolamento sul sito del Comune.

Successivamente, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito di votazione palese, espressa nei modi e forme di legge:

Consiglieri assegnati n.17; Consiglieri presenti e votanti n.11; Consiglieri assenti n.6 (BIANCO Domenico, LAPADULA Veronica, MODARELLI Gianluca, MONTESANO Fabiano, MARRESE Gianluca e DI PIERRI Gianni);

Con n.9 voti favorevoli, n.1 contrario (FORTUNATO Francesco) e n.1 astenuto (VETERE Carmine);

DELIBERA

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.-

La seduta consiliare si è sciolta alle ore 22,15.-



COMUNE DI POLICORO
Provincia di Matera

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 17..... DEL 28.05.2014

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--|--|
| ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO | |
| ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI | |
| ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI | |
| ARTICOLO 4 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI | |
| ARTICOLO 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI | |
| ARTICOLO 6 - ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI | |

TITOLO 2 - SERVIZI DI RACCOLTA

| | |
|---|--|
| ARTICOLO 7 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA | |
| ARTICOLO 8 - CONFERIMENTI | |
| ARTICOLO 9 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA PRESSO I CONDOMINI | |
| ARTICOLO 10 - OPERAZIONI DI RACCOLTA | |
| ARTICOLO 11 - TRASPORTO | |
| ARTICOLO 12 - NORME SPECIFICHE PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE | |
| ARTICOLO 13 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RESIDUO) | |
| ARTICOLO 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE | |
| ARTICOLO 15 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO | |
| ARTICOLO 16 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE | |
| ARTICOLO 17 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE | |
| ARTICOLO 18 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA | |
| ARTICOLO 19 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE | |
| ARTICOLO 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI | |
| ARTICOLO 21 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI | |
| ARTICOLO 22 - RIFIUTI INGOMBRANTI | |
| ARTICOLO 23 - RIFIUTI INERTI | |
| ARTICOLO 24 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' CIMITERIALE | |
| ARTICOLO 25 - PESATA DEI RIFIUTI URBANI | |

TITOLO 3 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

| | |
|---|--|
| ARTICOLO 26 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO | |
| ARTICOLO 27 - OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI UTENTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO | |
| ARTICOLO 28 - CONTENITORI PORTARIFIUTI | |
| ARTICOLO 29 - MERCATO | |
| ARTICOLO 30 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE | |
| ARTICOLO 31 - CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI ANIMALI | |
| ARTICOLO 32 - LUNAPARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI | |

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|---|--|
| ARTICOLO 33 - INFORMAZIONE | |
| ARTICOLO 34 - VIGILANZA | |
| ARTICOLO 35 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI | |
| ARTICOLO 36 - SISTEMA SANZIONATORIO | |
| ARTICOLO 37 - ENTRATA IN VIGORE | |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Policoro (MT) ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del vigente Decreto Legislativo 152/2006, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed in particolare ha come oggetto:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione di rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti urbani si intendono le attività di:

Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o detentore;

Raccolta: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di trasbordo, cernita ed eventuale raggruppamento dei rifiuti;

Raccolta Differenziata: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita atte a dividere i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee;

Spazzamento: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche comprese fontane, giardini, parchi e aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

Cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riutilizzo;

Recupero: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;

Trasporto: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

Trattamento: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo dei rifiuti;

Smaltimento finale: il conferimento finale in appositi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

Gestore del servizio: soggetto/i affidatario/i dei servizi di igiene urbana.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1) La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente Regolamento costituisce attività di pubblico interesse e deve, pertanto:

- assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero

recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori od odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
- privilegiare le modalità che favoriscano la riduzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
- conformarsi ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti;
- rispettare i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2) Il Comune di Policoro (MT) effettua la gestione dei rifiuti urbani con le modalità stabilite nel modello organizzativo e nel progetto del servizio di gestione dei rifiuti appaltato.

ARTICOLO 4 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del Gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti anche mediante la promozione di accordi, contratti di programma ed intese.

ARTICOLO 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1) Ai fini del presente Regolamento sono classificati come **rifiuti urbani**:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 6;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni e tumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
- 2) Per **rifiuti urbani** si intendono altresì:
- *Rifiuti ingombranti*: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di cui al punto a) del precedente comma, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni;
 - *Rifiuti urbani pericolosi (RUP)*: quelli così classificati dalle disposizioni comunitarie e nazionali, provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 152/2006;
 - *Rifiuti urbani misti*: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni

merceologiche.

ARTICOLO 6 - ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

1) Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:

a) rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere a), d), e) ed f) del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

b) rifiuti sanitari:

- che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

- che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254;

c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3 lettera c), del Decreto Legislativo 152/2006.

2) Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 purché non liquidi e di seguito riportati:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

- contenitori vuoti (fusti vuoti di vetro, plastica e metalli, latte e lattine e simili);

- secchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;

- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

- frammenti e manufatti di vimini e sughero;

- paglia e prodotti di paglia;

- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

- feltri e tessuti non tessuti;

- pelle e similpelle;

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, esclusi

- camere d'aria, copertoni e simili;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lana di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimenti purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bacce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - accessori per l'informatica con l'esclusione dei beni compresi tra i durevoli così come individuati all'articolo 44, comma 5, del Decreto Legislativo n. 22/1997 ed al Decreto Legislativo n. 151 del 20 luglio 2005;
- b) i rifiuti sanitari abbiano le seguenti caratteristiche:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative citate al punto 4;
 - spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti

infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali siti nell'ambito territoriale ottimale;

c) ed inoltre, per entrambe le suddette categorie a) e b), che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

3) Sono assimilati agli urbani ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, gli imballaggi primari (che servono direttamente a contenere il materiale), secondari (che servono a presentare adeguatamente il prodotto) e terziari (che servono per il trasporto dei prodotti) che rispettino i criteri di qualità.

4) Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato a condizione che la potatura abbia un volume tale da non richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

TITOLO 2

SERVIZI DI RACCOLTA

ARTICOLO 7 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

- 1) L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, delle prescrizioni contenute nel progetto approvato. In tal senso, ove di seguito compare la dizione "prescrizione del Gestore del servizio", si intende che le stesse prescrizioni devono essere coerenti con il progetto approvato.
- 2) Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.
- 3) La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale e viene, di norma, effettuata mediante sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con sistemi domiciliari ("porta a porta").
- 4) L'articolazione di servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

ARTICOLO 8 - CONFERIMENTI

- 1) I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
- 2) Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie o nelle compostiere per uso familiare è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
- 3) In considerazione dell'elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
- 4) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere collocati solo in idonei sacchi chiusi, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
- 5) E' vietato depositare unitamente ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. E' altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
- 6) E' vietato depositare unitamente ai rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 23 del presente regolamento.
- 7) E' vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.

ARTICOLO 9 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA PRESSO I CONDÒMINI

- 1) Presso i condomini il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente a mezzo dei contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale.
- 2) I contenitori sono collocati su area appositamente predisposta a cura e spese del proprietario, con le seguenti caratteristiche:
 - insistente su terreno privato;
 - di dimensioni adeguate;
 - il più vicino possibile all'accesso della strada pubblica;
 - realizzata in modo da consentire la facile e sollecita rimozione dei contenitori da parte degli addetti al servizio;
 - pavimentata con materiale consistente, omogeneo e lavabile;
 - collegata alla strada pubblica mediante pavimentazione continua, consistente ed omogenea, non attraversante locali pubblici.
- 3) Qualora la particolare conformazione dell'edificio renda impossibile l'adattamento alle norme sopra

indicate, gli interessati propongono altre soluzioni che l'Amministrazione Comunale esamina e valuta unitamente ai competenti uffici comunali.

- 4) Nei giorni e nelle ore di raccolta dei rifiuti le aree destinate alla collocazione dei contenitori ed il percorso per raggiungerle sono mantenuti liberi ed accessibili al personale addetto; in caso contrario il Gestore è esonerato dall'obbligo di raccolta.
- 5) I soggetti tenuti rispondono all'Amministrazione Comunale dell'alienazione e/o danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso.
- 6) In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del Gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale in funzione degli esistenti vincoli logistici.
- 7) Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.
- 8) E' vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'Amministrazione.
- 9) E' vietato ai proprietari e ai detentori di veicoli a qualunque titolo di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.
- 10) In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani.
- 11) Tutti i soggetti che eseguono i lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare l'Amministrazione Comunale con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.
- 12) Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

ARTICOLO 10 - OPERAZIONI DI RACCOLTA

- 1) Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di norma tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui al precedente art.7.
- 2) Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
- 3) E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi

addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

ARTICOLO 11 - TRASPORTO

- 1) Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e delle norme in materia ambientale.
- 2) I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee ed il raggruppamento per il trasporto.

ARTICOLO 12 - NORME SPECIFICHE PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

- 1) Sulla base degli orientamenti indicati dalla Comunità Europea e degli indirizzi generali di cui agli articoli 3 e 7 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata, con le finalità di:
 - riutilizzo e recupero dei materiali;
 - protezione della salute e dell'ambiente;
 - miglioramento dell'efficienza degli impianti di trattamento e smaltimento;
 - riduzione dell'impatto degli impianti di trattamento e smaltimento.
- 2) Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
- 3) Le raccolte differenziate sono realizzate con modalità domiciliari, dette anche "porta a porta", mediante l'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in giorni e con modalità predefinite. Nei casi in cui dovesse valutarsi più efficiente, potrà attuarsi anche una modalità di raccolta "di prossimità" con i contenitori da ubicarsi in posizione idonea a soddisfare le esigenze delle utenze interessate senza pregiudicare la qualità del servizio.
- 4) Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili per le frazioni a cui sono dedicati, ed in particolare deve sussistere la seguente corrispondenza cromatica tra il colore del contenitore ed il rifiuto da conferirvi:

| COLORE | RIFIUTO |
|--------|---------|
|--------|---------|

| | |
|---------|-----------------------|
| Grigio | Indifferenziato |
| Bianco | Carta e Cartone |
| Marrone | Organico compostabile |
| Giallo | Plastica e metalli |
| Verde | Vetro |

- 5) Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
- 6) L'Amministrazione Comunale promuove controlli specifici sul corretto conferimento dei rifiuti.
- 7) L'esposizione dei contenitori sulla pubblica via ed in luoghi privati in vista al pubblico deve rispettare il calendario e gli orari indicati dall'Amministrazione Comunale.
- 8) Per le modalità di conferimento dei rifiuti indifferenziati, della frazione cartacea, del vetro, della frazione multimateriale e della frazione organica dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
 - Abitazioni unifamiliari: i contenitori devono essere posizionati di norma, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utenza oppure nel punto più prossimo alla pubblica via. Qualora i contenitori vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio veicolare/pedonale.
 - Condomini e abitazioni in regime condominiale: i contenitori devono essere posizionati di norma, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà del condominio oppure nel punto più prossimo alla pubblica via. Qualora i contenitori vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio veicolare/pedonale.

ARTICOLO 13- RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RESIDUO)

- 1) Il conferimento dei *Rifiuti Urbani Indifferenziati (Residuo)* deve essere effettuato utilizzando appositi contenitori, di colore grigio, forniti e distribuiti dal Gestore del servizio.
- 2) All'interno dei contenitori potranno essere conferite esclusivamente le tipologie di rifiuto che non sono oggetto di raccolta differenziata.

ARTICOLO 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE

- 1) La raccolta differenziata delle *Frazioni Cartacee* avviene con raccolte domiciliari.
- 2) Il conferimento deve essere effettuato utilizzando appositi contenitori, di colore bianco, forniti e distribuiti dal Gestore del servizio.
- 3) Potranno essere conferiti:
 - carta, cartoncino e cartone pulito di ogni tipo;
 - giornali e riviste;
 - libri e quaderni;
 - fotocopie e fogli vari.

Gli imballaggi in cartone devono essere adeguatamente ridotti di volume.

- 4) I contenitori contenenti cartone devono evitare, qualora il punto di conferimento sia stato individuato sulla proprietà pubblica o ad uso pubblico, un eccessivo ingombro della sede stradale.

ARTICOLO 15 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

- 1) Il conferimento della frazione riciclabile *Vetro* deve essere effettuato in appositi contenitori, di colore verde, forniti e distribuiti dal Gestore del servizio.
- 2) All'interno dei contenitori potranno essere conferiti bottiglie, vasetti di vetro e tutto il vetro comune.
- 3) Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori di vetro e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo togliendo anche le etichette, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata. Sarà cura dell'utente effettuare il lavaggio e la relativa disinfezione dei contenitori.
- 4) Per le lastre di vetro è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso il centro di raccolta.
- 5) Il ritiro dei contenitori deve essere effettuato a cura dell'utenza dopo lo svuotamento e comunque entro la giornata prevista dal calendario per la raccolta.

ARTICOLO 16 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE

- 1) Il conferimento della *Frazione riciclabile Multimateriale* (imballaggi in plastica, alluminio ed acciaio) deve essere effettuato utilizzando appositi contenitori, di colore giallo, forniti e distribuiti dal Gestore del servizio.
- 2) All'interno dei contenitori potranno essere conferiti:
 - bottiglie di acqua minerale, di bibite, di olio, di succhi, di latte, ecc.;
 - flaconi/dispensatori di sciroppi, di creme, di salse, ecc.;
 - confezioni rigide per dolci (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);
 - confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura);
 - vaschette porta-uova;
 - vaschette per alimenti (carne, pesce);
 - vaschette/barattoli per gelati;
 - contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert;
 - reti per frutta e verdura;
 - pellicole trasparenti;
 - barattoli per alimenti in polvere;
 - contenitori vari di alimenti per animali;
 - coperchi;
 - cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere (questi potranno essere posti a fianco dei bidoni);
 - flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa e della persona, cosmetici, acqua distillata;
 - barattoli per il confezionamento di prodotti vari (es. cosmetici, articoli di cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici);

- film e pellicole da imballaggio (anche espansive per imballaggi di beni durevoli);
- blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, articoli di cancelleria, gadget vari, articoli per ferramenta e bricolage);
- scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento;
- gusci, barre, chip da imballaggio in polistirolo espanso;
- reggette per legatura pacchi;
- sacchi, sacchetti, buste (es. shopper, sacchi per detersivi, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali);
- vasi per vivaisti.
- lattine in alluminio o in acciaio;
- barattoli per conserve;
- contenitori completamente o parzialmente in latta;
- scatole metalliche per cibo;
- contenitori e fogli in alluminio;
- tappi a corona.

3) Poiché gli imballaggi in plastica, alluminio ed acciaio oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

ARTICOLO 17 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

- 1) *La Frazione Verde*, consistente in quanto definito all'articolo 6, punto 4, del presente Regolamento, proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente mediante consegna presso il Centro di Raccolta Comunale;
- 2) La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
- 3) In ogni caso, per le utenze interessate (di cui al successivo art.18, comma 6), è stata promossa la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti, sviluppata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie evitando, per quanto possibile, lo sviluppo di insetti e di odori.

ARTICOLO 18 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

- 1) Il conferimento ed il servizio di raccolta della *Frazione Organica* dei rifiuti (di origine vegetale e animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
- 2) Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, ecc.;

- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
- 2) Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 e successive integrazioni e modificazioni.
 - 3) Il conferimento della frazione umida deve essere effettuato in appositi sacchetti in materiale biodegradabile a perdere posizionati all'interno di contenitori/bidoncini di colore marrone forniti distribuiti dal Gestore del servizio.
 - 4) All'interno dei contenitori potranno essere conferiti:
 - alimenti deteriorati;
 - avanzi di cibo in genere;
 - bastoncini "netta orecchie" in materiale biodegradabile;
 - bucce di frutta e scarti di verdura;
 - bustine del the/camomilla;
 - fondi di caffè;
 - carta assorbente da cucina;
 - cenere di legna (spenta);
 - fiori appassiti in piccole quantità;
 - paglia e semi;
 - piume e pelli di animali;
 - sacchetti in materiale biodegradabile;
 - tovaglioli di carta usati.
 - 5) E' vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal Comune e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.
 - 6) La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Decreto Legislativo n. 217/2006), da sola o in miscela per compostaggio. L'Amministrazione Comunale promuove anche la pratica del compostaggio domestico distribuendo in comodato d'uso gratuito alle utenze che ne faranno richiesta dei composte in polietilene da posizionare in idonee aree di pertinenza della propria unità immobiliare. E' comunque vietato far ricorso al compostaggio domestico in tutti quei casi in cui l'utilizzo del composte provochi nocimento alle utenze limitrofe (ad esempio a causa della produzione di insetti ed odori). La pratica del compostaggio domestico deve essere svolta in ottemperanza delle norme igienico sanitarie vigenti.
 - 7) Il ritiro dei contenitori deve essere effettuato a cura dell'utenza dopo lo svuotamento e comunque entro la giornata prevista dal calendario di raccolta.

ARTICOLO 19 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE

- 1) In relazione a quanto previsto all'art. 2 del D.M. 194/2003, le *Pile* e gli *Accumulatori* usati:
 - contenenti oltre 25 mg. di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese;
 - contenenti oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
 - contenenti oltre lo 0,4% in peso di piombo;

- le pile alcaline al manganese contenenti fino allo 0,025% in peso di mercurio;
 - le pile al manganese del tipo a bottone;
 - le batterie dei telefoni cellulari;
 - altri accumulatori usati
- sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso i contenitori appositamente posizionati sul territorio.
- 2) A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore eseguite nel suo esercizio.
 - 3) Presso gli esercizi di vendita delle pile e degli accumulatori di cui all'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 194/2003 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
 - 4) I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
 - 5) Sono fatte salve le disposizioni della Legge n. 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

ARTICOLO 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

- 1) I *Medicinali* scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati sul territorio comunale.
- 2) Negli stessi vanno introdotti esclusivamente i medicinali privi degli imballaggi in carta o cartoncino.
- 3) I contenitori per farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

ARTICOLO 21 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI

- 1) Presso il Centro di Raccolta Comunale sito in Via Agri è attivo il servizio di raccolta differenziata e conferimento separati delle seguenti tipologie di rifiuto (oltre a quelli oggetto di raccolta differenziata):
 - ingombranti;
 - scarti vegetali e sfalci di potatura;
 - batterie e pile esauste;
 - alluminio e altri metalli;
 - accumulatori per auto;

- medicinali scaduti e siringhe usate;
 - oli vegetali e grassi animali esausti; oli minerali esausti;
 - inerti in modeste quantità frutto di piccoli lavori di ristrutturazione di utenze domestiche;
 - legno;
 - lampade al neon, tubi fluorescenti, rifiuti T/F ed in generale tutti i Rifiuti Urbani Pericolosi.
- 2) Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Comune e dal Decreto Ministeriale 08 aprile 2008, per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
 - 3) I materiali raccolti sono avviati presso la stazione di conferimento o presso servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

ARTICOLO 22 - RIFIUTI INGOMBRANTI

- 1) I rifiuti ingombranti, così come definiti all'articolo 5 del presente Regolamento, di norma possono essere:
 - conferiti direttamente da parte dell'utente al Centro di Raccolta Comunale
 - consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del Decreto Legislativo n. 22/1997 e dell'articolo 227 del Decreto Legislativo n.152/2006;
 - conferiti al gestore, mediante il servizio a pagamento, su richiesta dell'utente, di raccolta direttamente presso il domicilio dello stesso.
- 2) I beni durevoli individuati dall'articolo 44, comma 5, del Decreto Legislativo n. 22/1997 sono quelli di seguito indicati:
 - frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - televisori;
 - computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria;
 - ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al precedente punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente.
- 3) Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al punto 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separati di eventuali componenti pericolosi.
- 4) In ogni caso gli utenti sono tenuti al conferimento nel rispetto delle modalità stabilite dal Decreto Ministeriale 08 aprile 2008 e dal Decreto Ministeriale 13 maggio 2009.

ARTICOLO 23 - RIFIUTI INERTI

E' vietato conferire macerie provenienti da lavori edili unitamente ai rifiuti differenziati e non. Le

macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione. In caso di piccole ristrutturazioni di utenze domestiche è consentito il conferimento di modeste quantità di inerti presso il Centro Comunale di Raccolta. L'accettazione del materiale da conferire, per quantità e qualità, è eseguita dal Gestore del CCR a suo insindacabile giudizio e, comunque, in base al presente regolamento.

ARTICOLO 24 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' CIMITERIALE

- 1) I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".
- 2) La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dall'attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzati.
- 3) Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali poste dalla legge in capo al Sindaco.

ARTICOLO 25 - PESATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del Gestore degli impianti stessi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di accertare la regolarità di pesatura dei rifiuti.

TITOLO 3

SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

ARTICOLO 26 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO

- 1) I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 27, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:
 - strade e piazze classificate come comunali;
 - strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
 - aree pubbliche scoperte utilizzate per i mercati.
- 2) Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili. In particolare è fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

ARTICOLO 27 - OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI UTENTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO

- 1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.
- 2) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- 3) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
- 4) Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile di competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale.
- 5) Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3 i proprietari od amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 6) I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai punti 3,4 e 5 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia.
- 7) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via, salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.
- 8) Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tali scopi istituiti.

ARTICOLO 28 - CONTENITORI PORTARIFIUTI

- 1) I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 2) Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche a scomputo che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale.
- 3) E' vietato abbandonare rifiuti solidi urbani di qualsiasi natura, provenienti dalle abitazioni, nei pressi ed all'interno dei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti che sono destinati esclusivamente alla raccolta dei rifiuti prodotti da cittadini che percorrono le strade (scontrini, carta di brioche o gelati, biglietti

dell'autobus, carte di caramelle, mozziconi e pacchetti di sigarette, ecc.). E' altresì assolutamente vietato e sanzionato secondo quanto previsto dal presente Regolamento disperdere rifiuti di qualsiasi natura lungo strade, piazze e luoghi pubblici.

ARTICOLO 29 - AREE MERCATALI

- 1) Le attività di gestione dei rifiuti urbani nelle aree mercatali si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica del mercato.
- 2) Gli operatori dei mercati devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo i principi generali di cui al punto 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi al mercato.
- 3) Gli operatori devono sgombrare l'area del mercato da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio dell'attività entro i termini stabiliti dai competenti uffici comunali.
- 4) Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali.

ARTICOLO 30 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

- 1) Fatto salvo ogni obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative al Comune, con un preavviso di almeno dieci giorni corredato dall'autorizzazione in cui dovrà essere indicato, oltre alle aree che si intendono utilizzare, a chi spetti l'onere della spesa conseguente agli eventuali servizi aggiuntivi (attribuiti secondo quanto previsto dal successivo punto 3). La pulizia dell'area deve avvenire entro le dodici ore successive al termine della manifestazione e nel caso di particolari esigenze dell'Amministrazione, immediatamente al termine della stessa.
- 2) Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione Comunale, nonché secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale dell'08 aprile 2008. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.
- 3) Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori. L'onere stimato forfettario dei servizi aggiuntivi viene quantizzato in € 300,00 che dovranno essere versati dagli organizzatori alla tesoreria comunale entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della Polizia Locale.

ARTICOLO 31 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DI RIFIUTI ANIMALI

- 1) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta

- delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani.
- 2) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
 - 3) Oltre le sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al precedente punto 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento dell'Amministrazione Comunale, la stessa potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
 - 4) L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d), comma 7 dell'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 152/2006.
 - 5) I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
 - 6) Per quanto attiene ai letami, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese.

ARTICOLO 32 - LUNAPARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

- 1) Le aree occupate da spettacoli viaggianti e lunapark devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tal fine i richiedenti dovranno versare una cauzione presso la Tesoreria Comunale, di importo pari ad Euro 300,00, che verrà restituita al momento del pagamento delle spese dovute conseguenti agli eventuali servizi aggiuntivi oppure in caso di insolvenza, incamerata a parziale o totale copertura delle stesse.
- 2) Il provvedimento temporaneo di concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa la modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o all'installazione del lunapark.
- 3) In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
- 4) Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di cui trattasi indipendentemente dalla cauzione versata.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33 - INFORMAZIONE

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale per il tramite del Gestore del servizio, provvederà:

- a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare in occasione dell'attivazione dei nuovi servizi di raccolta differenziata.

ARTICOLO 34 - VIGILANZA

1) Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali ed a funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale. In particolare è istituita, presso il Corpo di Polizia Locale, la figura dell'Ispettore Ambientale quale figura di supporto all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, con specifico riferimento alle seguenti attività:

- educazione ambientale mediante azioni di sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza sulla normativa vigente e sui provvedimenti adottati dall'Amministrazione in materia di gestione dei rifiuti;
- vigilanza e controllo dell'osservanza del presente Regolamento da parte dei cittadini, con particolare attenzione alle aree in cui si mostra reiterato il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti;
- vigilanza e controllo dell'operato del soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e servizi complementari, con compito di notifica di eventuali non conformità rispetto a quanto previsto dal progetto appaltato.

L'ispettore ambientale, a seguito di opportuno corso di formazione, opera in collaborazione con la Polizia Municipale relativamente all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e, più in generale, alla normativa di settore vigente, mediante segnalazioni redatte su apposita modulistica. Con apposito provvedimento, la Giunta Comunale approva il disciplinare nel quale sono stabiliti i requisiti, le modalità di funzionamento e l'attività degli ispettori ambientali.

2) Gli agenti del Corpo di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al punto 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, procedere a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazione di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3) All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

- 4) Gli utenti hanno la facoltà (nonché l'obbligo civico) di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

ARTICOLO 35 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 36 - SISTEMA SANZIONATORIO

- 1) Ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi e divieti disciplinati dal presente Regolamento sono definite nella tabella di seguito riportata;
- 2) Per quanto non espressamente indicato nelle seguenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al *Codice della Strada* e ad altre norme di settore.
- 3) Il presente Regolamento ha valenza superiore rispetto a qualsiasi regolamento condominiale.
- 4) I cittadini partecipano al controllo di qualità sulla gestione dei Rifiuti Urbani ed al miglioramento del servizio attraverso segnalazioni di disservizi e proposte di miglioramento da sottoporre direttamente agli Organi preposti dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 37 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è soggetto al seguente procedimento di approvazione ed efficacia:
 - adozione da parte del Consiglio Comunale;
 - pubblicazione all'Albo Online del Comune della delibera consiliare di approvazione;
 - il regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Online.
2. il precedente regolamento Comunale e le sue modifiche e integrazioni cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti in materia.

| N° | Violazione | Sanzione Amministrativa | |
|----|---|-------------------------|-------------|
| | | Min | Max |
| 1 | Dispersione dei rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata ed il conferimento separato. | € 25,00 | € 500,00 |
| 2 | Realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti (art. 8, comma 2) o ricorso al compostaggio domestico nei casi in cui ne è fatto divieto (art. 18, comma 6). | € 75,00 | € 500,00 |
| 3 | Conferimento di rifiuti in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del Regolamento. | € 50,00 | € 500,00 |
| 4 | Mancata osservanza del calendario e degli orari di esposizione dei rifiuti. | € 50,00 | € 300,00 |
| 5 | Mancata osservanza dell'obbligo di mantenere liberi ed accessibili al personale addetto i contenitori per la raccolta nelle abitazioni plurifamiliari (art. 9, punto 4). | € 50,00 | € 300,00 |
| 6 | Manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani, sia quelli di pubblica utilità che quelli ceduti in comodato agli utenti. | € 50,00 | € 500,00 |
| 7 | Mancata comunicazione all'Amministrazione Comunale dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori e mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica. | € 75,00 | € 500,00 |
| 8 | Divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida su strade, spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone. | € 50,00 | € 500,00 |
| 9 | Obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri. | € 50,00 | € 500,00 |
| 10 | Obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque imbratti per lo svolgimento di una propria attività (anche temporanea). | € 50,00 | € 500,00 |
| 11 | Mancata osservanza dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi. | € 25,00 | € 250,00 |
| 12 | Obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse sono stati depositati. | € 75,00 | € 450,00 |
| 13 | Divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via durante le operazioni di pulizia del suolo salvo diverse disposizioni finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti. | € 25,00 | € 250,00 |
| 14 | Obbligo ai titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli (per le diverse tipologie di rifiuto) di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi. | € 25,00 | € 250,00 |
| 15 | Divieto di gettare volantini sul suolo pubblico. | € 75,00 | € 450,00 |

| N° | Violazione | Sanzione Amministrativa | |
|----|---|-------------------------|-------------|
| | | Min | Max |
| 16 | Obbligo agli esercenti che effettuano attività di volantinaggio in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti. | € 25,00 | € 150,00 |
| 17 | Conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rispetto alle modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale. | € 100,00 | € 400,00 |
| 18 | Mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative di manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe. | € 25,00 | € 150,00 |
| 19 | Obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione Comunale. | € 50,00 | € 500,00 |
| 20 | Obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani. | € 25,00 | € 200,00 |
| 21 | Obbligo di ripristino del sito da parte dei conduttori di cani. | € 50,00 | € 200,00 |
| 22 | Obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. | € 50,00 | € 500,00 |
| 23 | Obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, alla demolizione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con l'occupazione di aree pubbliche, o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Il conferimento di macerie e calcinacci in modo non conforme alle norme vigenti determina l'applicazione della sanzione massima. | € 75,00 | € 500,00 |
| 24 | Obbligo per gli occupanti di aree per spettacoli viaggianti e lunapark di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e lasciarle pulite. | € 75,00 | € 500,00 |
| 25 | Obbligo di pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni non utilizzati. | € 75,00 | € 500,00 |
| 26 | Obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario in solido con chi ha la disponibilità del terreno. | € 75,00 | € 500,00 |
| 27 | Divieto di abbandono dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi natura, provenienti dalle abitazioni nei pressi e all'interno dei cestini stradali. | € 50,00 | € 300,00 |
| 28 | Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti ed alle modalità di conferimento di rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta. | € 50,00 | € 500,00 |
| 29 | Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali, fatta esclusione per le eventuali pratiche direttamente connesse alle attività agricole e forestali. | € 50,00 | € 400,00 |
| 30 | Eventuali violazioni non comprese nei precedenti punti ma che ad insindacabile giudizio dell'organo di vigilanza comportino nocumento all'igiene ed all'ambiente del territorio comunale. | € 25,00 | € 500,00 |

| | | | |
|----|--|------------|-------------|
| 31 | Divieto di imbrattare e deturpare, in qualsiasi modo, aree, strutture e monumenti pubblici. | € 50,00 | € 500.00 |
| 32 | Restano comunque valide, in quanto applicabile, le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia. | --- | --- |

SETTORE: 3° SETTORE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 19.05.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." così come modificato dalla legge 213/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

| | |
|---|--|
| <p>REGOLARITA' TECNICA</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> | <p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE.-</p> <p>Data 19.05.2014</p> <p> DIRIGENTE DEL 3° SETTORE Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco</p> |
| <p>REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> | <p>Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta:</p> <p>Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri alla situazione economico-finanziaria;</p> <p>Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio dell'Ente;</p> <p>Esprime Parere:</p> <p>Favorevole.-</p> <p>Data 19.05.2014</p> <p> DIRIGENTE DEL 2° SETTORE dr. Ivano Vitale</p> |

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 12 DEL 28-05-2014.-

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 12 del 28/05/2014

Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
avv. SANASI Daniele Luigi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfonso Marrazzo

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

- CHE La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line a partire dal 01 LUG. 2014 come prescritto dall'art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000 (N. 1347 REG. PUB.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 16 LUG. 2014

Dalla Residenza Municipale, addì 01 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfonso Marrazzo